

**G.A.L. SERRE CALABRESI soc. cons. a r.l.**

**STATUTO SOCIALE**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

**Articolo 1 - Denominazione**

**Articolo 2 - Oggetto e finalità**

**Articolo 3 - Sede**

**Articolo 4 - Durata**

**TITOLO II - DEI SOCI**

**Articolo 5 - I soci**

**Articolo 6 - Ammissione dei soci**

**Articolo 7 - Obblighi dei soci**

**Articolo 8 - Recesso**

**Articolo 9 - Esclusione**

**TITOLO III Del patrimonio**

**Articolo 10 - Patrimonio**

**Articolo 11 - Capitale sociale**

**Articolo 12 - Finanziamenti dei soci**

**Articolo 13 - Partecipazioni sociali e trasferimento**

**Articolo 14 - Gestione finanziaria**

**TITOLO IV Degli organi della società**

**Articolo 15 - Organi**

**Articolo 16 - L'assemblea dei soci**

**Articolo 17 - Modalità di adozione delle decisioni dei soci**

**Articolo 18 - Il Presidente**

**Articolo 19 - Il Vice-Presidente**

**Articolo 20 - Il Consiglio di Amministrazione**

**Articolo 21 - Il Consiglio di Amministrazione: competenze**

**Articolo 22 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento**

**Articolo 23 - Organo di Controllo**

**Articolo 24 - Bilancio e utili**

**Articolo 25 - Scioglimento**

**Articolo 26 - Clausola compromissoria**

**Articolo 27 - Foro competente**

**Articolo 28 - Rinvio alla legge**

## **STATUTO SOCIALE**

### **TITOLO I**

#### **DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

##### **Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una società consortile denominata "GRUPPO DI AZIONE LOCALE SERRE CALABRESI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", in forma abbreviata "G.A.L. SERRE CALABRESI S. C. A R. L.", di seguito denominata società.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico del presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

##### **Articolo 2 - Oggetto e finalità**

La società, in coerenza con le finalità istituzionali e quale configurazione giuridica del Gruppo di

Azione Locale costituito per la realizzazione ed attuazione di progetti di sviluppo locale, non ha fini di lucro ed ha come scopo prioritario la valorizzazione e promozione dello sviluppo dell'area delle Serre Calabresi, facente parte della Provincia di Catanzaro, attraverso la promozione ed il sostegno dei fattori di sviluppo ed occupazionali.

L'attività sociale è riferita ai seguenti ambiti operativi:

- a) agricoltura ed attività connesse, agriturismo e turismo rurale;
- b) animazione dello spazio rurale;
- c) concorso allo sviluppo delle zone rurali;
- d) sostegno assistenza ed aiuti alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario;
- e) valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici dell'area;
- f) formazione professionale ed aiuti all'assunzione;
- g) ricerche di mercato ed altre attività di promozione, servizi collettivi anche informatici e telematici, approntamento di materiali didattici, collaborazione coordinata e continuativa con riviste e periodici, case editrici ed altri mezzi di comunicazione;
- h) studi, consulenze e ricerche, nonché, ogni attività connessa con le precedenti;
- i) tutela e miglioramento ambientale e condizioni di vita;
- l) cooperazione transnazionale;
- m) sviluppo locale e animazione territoriale;
- n) valorizzazione promozione e marketing brand territoriale;
- o) politiche sociali e politiche di genere.

La Società, inoltre, nell'ambito del progetto di sviluppo locale fornirà i servizi generali oggetto dei relativi Piani di Sviluppo Locale e potrà rappresentare i soci consorziati per le attività direttamente

ad essi afferenti.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purchè tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico ne' in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.

### **Articolo 3 - Sede**

La società ha sede legale nel comune di Chiaravalle Centrale.

Con deliberazione dell'assemblea dei soci potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici, sia in Italia che all'estero.

### **Articolo 4 - Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

## **TITOLO II – DEI SOCI**

### **Articolo 5 - I soci**

Il GAL è un partenariato costituito da soggetti pubblici e privati che rappresentano attività ed interessi presenti all'interno del relativo ambito territoriale.

Possono essere soci della società tutti i soggetti privati appartenenti alla categoria delle PMI e micro-imprese, singole o associate, che svolgano attività comprese o connesse all'oggetto sociale e le cui finalità ed interessi non siano in contrasto con quelli della Società e che abbiano sede legale, o secondaria o operativa, in uno dei Comuni di competenza della società.

Possono far parte della società anche gli enti pubblici, territoriali e non, e gli enti locali, in forma singola e/o associata, le rappresentanze economiche e sociali nonché le autonomie funzionali e le strutture dello sviluppo locale, che operano sul territorio della società.

Inoltre possono far parte della società gli enti privati, gli istituti di credito, le associazioni di

categoria tra imprenditori, loro consorzi, gli operatori economici e sociali, le associazioni con o senza personalità giuridica, che possiedono consolidata esperienza e attività in essere, in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico, culturale e di nuove tecnologie nonché tutti gli operatori, ivi comprese le persone fisiche, che operano sul territorio della società ed il cui apporto sia utile all'ottenimento dello scopo della società, ne condividano gli scopi ed assumano valido impegno di accettare senza riserva le norme del presente statuto.

### **Articolo 6 - Ammissione dei soci**

Chi trovandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 intende essere ammesso alla Società deve farne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) dati anagrafici o ragione sociale;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) la partecipazione che si propone di sottoscrivere.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

### **Articolo 7 - Obblighi dei soci**

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei tempi previsti dal Consiglio di Amministrazione nell'osservanza degli obblighi di legge in ordine ai versamenti sulle quote liberate in denaro;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali.

I soci sono tenuti a comunicare il proprio domicilio dove saranno inviate tutte le comunicazioni. Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal registro delle imprese competente per il territorio. Alla società devono essere comunicati, a cura di ciascuno dei soci, l'indirizzo, il numero di telefono, telefax e l'indirizzo di posta elettronica (e-mail). Ogni successiva modificazione o variazione delle indicazioni costituenti il domicilio deve essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà alle relative comunicazioni al Registro delle Imprese competente. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per la mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

#### **Articolo 8 - Recesso**

Il socio può recedere in ogni tempo dalla società, dandone comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione della società con lettera raccomandata, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, entro 60 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel Libro Soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge e, comunque, in base al valore nominale delle stesse. Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla data di efficacia del recesso.

Gli amministratori, ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, devono darne notizia senza indugio

agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante comunicazione scritta da inviare alla società con lettera raccomandata, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex articolo 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

### **Articolo 9 - Esclusione**

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2466 c.c., può aver luogo:

- a) per l'interdizione o l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
  - b) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli artt. 49 e segg. c.c.
  - c) ovvero qualora questi per almeno tre anni consecutivi non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante o risulti irreperibile;
  - d) per la perdita di requisiti di cui all'articolo 5 o di inosservanza del seguente statuto, nonché per altri gravi motivi che possono ledere gli interessi o l'immagine della società e che rendessero incompatibile la presenza tra gli iscritti alla Società
- E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.

L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La delibera di esclusione deve essere motivata e notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro tale termine, il socio escluso può presentare istanza di riesame al Consiglio di Amministrazione il quale deve esprimersi entro 60 giorni dal suo ricevimento. Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di riesame il socio può presentare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione dell'istanza di riesame e del eventuale ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione.

Il socio escluso ha diritto al rimborso della sua partecipazione. Al riguardo si applicano le disposizioni previste per l'ipotesi di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale ex articolo 2473 - bis. Nel caso in cui non sia possibile procedere al rimborso della quota per irreperibilità del socio, il valore nominale della sua partecipazione sarà accantonato in un fondo speciale.

In particolare, la cessione della quota del socio escluso agli altri soci, ovvero al terzo concordemente individuato per iscritto dai medesimi, potrà essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione della società, dovendo questo ritenersi investito, in forza del presente atto, del relativo potere rappresentativo nei confronti del socio escluso.

L'esclusione può essere revocata, fino a che la quota del socio escluso non sia stata allo stesso rimborsata, con deliberazione degli amministratori, ove questi rivedano nel merito il giudizio che ha portato alla delibera di esclusione.

### **TITOLO III Del patrimonio**

#### **Articolo 10 - Patrimonio**

Il patrimonio della società è costituito da:

- a) capitale sociale
- b) contributi di Enti Pubblici e/o Privati;
- c) lasciti o donazioni;
- d) proventi derivanti dall'attività sociale;
- e) proventi derivanti da sponsorizzazioni.

#### **Articolo 11 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è di Euro 68.391,00 (sessantaottomilatrecentonovantuno virgola zerozero) diviso in quote ai sensi di legge del valore di Euro 51,00 (cinquantunovirgolazerozero) cadauno.



*[modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26/11/2016 e del 17/01/2017]*

E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare massimo di Euro 100.000,00 (centomilavirgolazerozero) entro e non oltre il 31 dicembre 2021. La decisione del Consiglio di Amministrazione deve risultare da verbale redatto da notaio e deve essere depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 c.c..

Non si dà luogo all'esercizio del diritto di opzione qualora l'aumento di capitale sia esplicitamente destinato all'ingresso di nuovi soci a seguito di specifiche deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di perdite o riduzione (per recesso o esclusione di soci) del capitale sociale, la copia della relazione sulla situazione patrimoniale della società di cui all'articolo 2482-bis, 2° comma c.c. e delle eventuali relative osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

#### **Articolo 12 - Finanziamenti dei soci**

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti in danaro senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

#### **Articolo 13 - Partecipazioni sociali e trasferimento**

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Ciascun socio non può detenere una partecipazione superiore al 7% (sette per cento).

Le partecipazioni sociali potranno essere liberamente cedute a favore di soggetti aventi i requisiti per essere soci.

In tutti i casi in cui un socio intende cedere a qualsiasi titolo l'intera propria partecipazione o parte di essa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, occorre, ai fini della efficacia nei confronti

della società del trasferimento della partecipazione, che sia manifestato il gradimento con decisione del Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 2469 c.c..

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

#### **Articolo 14 - Gestione finanziaria**

La Società nell'espletamento dei propri compiti, persegue l'obiettivo dell'equilibrio dei costi e dei ricavi, uniformandosi a criteri di efficienza ed economicità.

Fa fronte, pertanto, ai propri compiti sia con mezzi messi a disposizione dei soci, sia con le entrate di cui al precedente articolo 10.

Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio della Società e sono da questa accertate e riscosse.

La società ne dispone in piena autonomia ed articola la propria contabilità in un sistema di previsione e rendicontazione di tipo economico, finanziario e patrimoniale.

### **TITOLO IV Degli organi della società**

#### **Articolo 15 - Organi**

Sono organi della Società:

- A) l'Assemblea dei Soci;
- B) il Presidente della Società;
- C) il Consiglio Di Amministrazione,

Tutte le cariche sociali hanno durata quadriennale e sono rinnovabili attraverso riproposizione all'Assemblea dei Soci.

Esse sono ricoperte da persone fisiche, individuate tra i soci ovvero scelti all'esterno della Società, comunque provvisti di adeguate referenze in relazione all'incarico in attribuzione.

Dette cariche sono rese effettive dall'Assemblea attraverso elezione, e sono svolte di norma a titolo gratuito, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti degli Organi societari, in ragione del loro ufficio, spetta il rimborso delle spese sostenute. E' riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione stabilire eventuali compensi, periodici o una tantum, per i soggetti che svolgono incarichi negli organi societari.

### **Articolo 16 - L'assemblea dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale.

Le decisioni dei soci, prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

### **Articolo 17 - Modalità di adozione delle decisioni dei soci**

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare, mediante

consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dai soci.

### **Decisioni adottate mediante deliberazione assembleare**

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano: le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri nonché la revoca dello stato di liquidazione; la trasformazione, la fusione o la scissione della società e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè nell'ambito del territorio regionale;
- b) l'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione (anche nello stesso giorno dalla prima) per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata spedita al domicilio risultante dal libro soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica certificata, al recapito precedentemente comunicato dal socio e annotato nel libro soci. In caso di richiesta di almeno un quinto del capitale sociale, il Presidente deve

convocare l'assemblea entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di impossibilità o inattività del Presidente l'assemblea può essere convocata direttamente dal Vice-Presidente o dall'eventuale organo di controllo, oppure da un numero dei soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale;

c) in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare in assemblea i soci iscritti nel relativo libro ed in regola con il versamento delle partecipazioni e/o di eventuali conferimenti. Ogni socio può, mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società, farsi rappresentare da altro socio o da terzi, salvi i divieti di legge, ed ha diritto ad esprimere un voto per ogni quota di partecipazione al capitale sociale posseduta. In ogni caso non potrà essere conferita delega al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione. La stessa persona non può rappresentare in assemblea, per delega, più di tanti soci che rappresentino il 20% (venti per cento) del capitale sociale (non rientrano in tale limite le quote di cui è titolare);

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente. In mancanza di questi l'Assemblea elegge il proprio Presidente;

g) il Presidente nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il

verbale viene redatto da un notaio da lui scelto;

h) l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi previsti dai nn. 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 c.c. l'assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

i) Le deliberazioni sono prese, normalmente, per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

### **Il procedimento per la consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto deve assicurare a ciascun socio il diritto di partecipare, adeguatamente informato, alla decisione da adottarsi. Pertanto devono essere chiari ed espliciti sia l'argomento oggetto della decisione che il sistema di votazione con l'indicazione del termine di risposta.

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure da uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli altri soci e ad amministratori, sindaci o revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale. La decisione si

intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario. La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci.

Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

### **Articolo 18 - Il Presidente**

Il Presidente rappresenta la Società nei rapporti con terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, presiede le riunioni e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente provvede alla attuazione di tutti gli impegni che comportano responsabilità amministrativa deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nonché ad assicurare il rispetto dello statuto e dei regolamenti da parte degli soci ed il buon nome della Società.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano la Società sia nei riguardi dei soci che dei terzi. In particolare:

a) firma gli atti ed i provvedimenti relativi agli affari ed interessi della Società, dà esecuzione ai deliberati del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci non espressamente demandati all'Assemblea;

a) autorizza e ordina, le spese, i pagamenti e firma i relativi mandati;

b) propone al Consiglio l'assunzione o gli incarichi del personale nel rispetto delle disponibilità di bilancio;

c) propone al Consiglio l'affidamento di deleghe o di specifici incarichi agli stessi consiglieri

### **Articolo 19 - Il Vice-Presidente**

In caso di assenza, di impedimento o decadenza del Presidente, le sue attribuzioni e la firma sociale spettano al Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra gli stessi Consiglieri.

In caso di assenza od inadempimento anche di quest'ultimo, la firma spetta al Consigliere più anziano presente.

### **Articolo 20 - Il Consiglio di Amministrazione**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto dal Presidente e dai consiglieri di amministrazione. Il numero degli amministratori è stabilito dai soci contestualmente alla nomina dei consiglieri di amministrazione nel limite massimo di 11 (undici) componenti, compreso il Presidente.



Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica quattro anni.

I membri del Consiglio di Amministrazione saranno ripartiti tra i rappresentanti del settore pubblico e quello privato in modo tale che nessuno gruppo di interesse rappresenti più del 49% degli aventi diritto al voto.

Le elezioni avverranno contestualmente con schede separate per ogni settore di appartenenza che eleggeranno i propri rappresentanti, fatta eccezione per il Presidente che verrà eletto per come meglio specificato all'articolo 18.

Risulteranno eletti i nominativi dei due settori che avranno ricevuto il maggior numero di voti, espressi, con apposite schede corrispondenti ognuna ad una quota di partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci.

I membri del Consiglio di Amministrazione che non partecipano alle riunioni tre volte consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla carica. Il Consiglio di Amministrazione, verificata l'assenza del consigliere per tre sedute consecutive, procede alla notifica del provvedimento di decadenza al consigliere il quale ha la facoltà di presentare istanza di riesame entro 30 giorni dalla notifica. Trascorso tale termine la decadenza diventa efficace.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dalla carica nel caso in cui perdono la rappresentanza e/o la delega in virtù della quale sono stati eletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine, decadenza o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio di Amministrazione, in sostituzione dei consiglieri dimissionari o decaduti, può cooptare altri membri avendo cura di garantire, in ogni caso, la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione tra il settore pubblico ed il settore privato.

Gli amministratori nominati o cooptati in sostituzione di quelli mancanti scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà più uno degli amministratori decade l'intero consiglio di amministrazione.

### **Articolo 21 - Il Consiglio di Amministrazione: competenze**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

Spetta al Consiglio di Amministrazione il potere di adottare regolamenti interni per uniformare la propria attività alle disposizioni vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori, anche generali, responsabili di piani e progetti o delegare proprie competenze al Presidente o ad altri amministratori.

Le modalità di conferimento delle deleghe, da parte del CdA di proprie competenze al Presidente o a uno o più amministratori delegati, nonché la possibilità di procure speciali per singoli atti o categorie di atti, dovranno essere specificate nel Regolamento interno. In ogni caso deve essere garantita la separazione tra incarichi tecnici ed incarichi di rappresentanza.

### **Articolo 22 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento**

Il funzionamento del Consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

- a) nella prima seduta utile prende atto della elezione del Presidente ai sensi del precedente articolo 18 ed elegge tra i suoi componenti un Vice-Presidente;
- b) può nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
- c) si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, quando e se il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un terzo degli amministratori; in caso di richiesta anche di un terzo degli amministratori, il Presidente deve perentoriamente convocare il Consiglio entro il termine massimo di dieci giorni; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da un terzo degli amministratori;
- d) è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax, o posta elettronica o sms, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori;
- f) per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica;
- g) le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti; in mancanza di formale convocazione, delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;
- h) nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo

sottoscrive insieme al Presidente;

i) le decisioni possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

l) le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

i. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

ii. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

iii. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

iv. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

j) deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

### **Articolo 23 – Organo di Controllo**

Qualora la legge prevede l'obbligo della presenza dell'organo di controllo, o al verificarsi delle condizioni poste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., ovvero qualora venga ritenuto opportuno dai soci, verrà nominato un Revisore unico.

A seguito di nomina, l'incarico avrà la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è eventualmente rinnovabile.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

### **Articolo 24 – Bilancio e utili**

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio potrà essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società: in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Ferma restando l'assenza di fini di lucro della società che agisce esclusivamente per conto e nell'interesse dei soci, resta inteso che la società addebiterà ai soci le prestazioni eseguite per conto dei medesimi nonché tutte le spese di funzionamento secondo le quote di partecipazione al capitale, in modo che l'esercizio si chiuda sempre senza utili nè perdite.

L'utile, determinato secondo la normativa del codice civile per le società di capitali, sarà destinato per il 5% a riserva legale, per il 50% a riserva statutaria ed il rimanente a riserva straordinaria.

L'utile non potrà essere distribuito in ottemperanza allo scopo non lucrativo della società consortile.

In caso di scioglimento, compatibilmente con l'esito della liquidazione, ai soci spetta il solo rimborso del capitale investito; il rimanente patrimonio netto sarà devoluto ad enti od associazioni non lucrative secondo l'indicazione dell'assemblea.

### **Articolo 25 - Scioglimento**

Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

### **Articolo 26 - Clausola compromissoria**

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra i soci e i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione od esecuzione dei presenti patti sociali e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente della Camera di Commercio ove la società ha la sua sede legale.

### **Articolo 27 - Foro competente**

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la

società ha la propria sede legale.

**Articolo 28 - Rinvio alla legge**

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.